

N° Reg. Cron. 117

Del 18 OTT. 2018

## UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI  
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 76 DEL 01.10.2018

**Oggetto:** Fornitura arredi per cucina della Scuola Materna. Nuovo affidamento.

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di ottobre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

**Preso atto** che nell'ambito del servizio di refezione nella Scuola Materna si è reso necessario provvedere alla fornitura di nuovo arredo, a norma, ai fini del prosieguo della refezione;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

**Considerato** che:

- con determinazione n. 13 del 07.03.2018 (r.g. n. 25) la fornitura di arredo per la cucina e scuola materna veniva affidata alla ditta Kids Project S.r.l. con sede in Torino (TO) in Via Andrea Doria 15;
- con la medesima determinazione venivano impegnate le relative risorse economiche;
- il relativo contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 veniva inviato con nota prot. n. 1238 del 12.03.2018;
- dopo varie assicurazioni verbali, la stessa ad oggi non ha adempiuto alla relativa fornitura richiesta;
- la fornitura è urgente e indifferibile al fine di dotare la cucina della scuola di idonee attrezzature per il nuovo anno scolastico 2018/2019;
- stante l'inadempimento della sopra richiamata ditta è intenzione di questo ente procedere con l'immediato affidamento nuovo operatore economico;
- stante l'urgenza di procedere con la fornitura è stato chiesto ad altro operatore, presente sul Me.Pa., di formulare propria offerta;
- la ditta F.lli Betti S.r.l. con sede in Via Amendola n. 13, Tornareccio (CH), c.f. e p. iva 01521710697, con nota prot. n. 3825 del 13.09.2018 ha trasmesso propria offerta;

- si rende necessario provvedere all'affidamento, urgente, della fornitura in argomento dell'importo complessivo presunto minore di € 3.000,00 oltre IVA;
- la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Atteso** che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**Ravvisata** la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite affidamento diretto ad operatore economico presente sul MePa;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

**Dato atto** che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di continuare il servizio di refezione;

**Visto** che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi di bilancio disponibili;


---

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'

Rag. Anna rosa Berarducci

*Anna Rosa Berarducci*



ATTESTAZIONE DI COPERTURA

Rag. Anna rosa Berarducci

*Anna Rosa Berarducci*


---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° \_\_\_\_\_

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal  
18 OTT. 2018 al 02 NOV. 2018

Montazzoli, li 18 OTT. 2018



IL MESSO COMUNALE

*Alessandro Ferraro*